



COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

Provincia di Cosenza

C.A.P. 87020 - Via Nazionale, 16 - Tel. 09855453 Fax 09855510
www.comune.santamariadelcedro.cs.it

Prot. n. 3197

lì, 06/05/2014

Ordinanza n. 05/2014

CENSIMENTO OBBLIGATORIO AMIANTO

IL SINDACO

VISTO il comma 5 dell'art. 12 della legge 257/92 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che impone ai proprietari degli immobili di comunicare alle A.S.P. la localizzazione dei materiali contenenti amianto presenti all'interno di strutture e/o nei suoli;

VISTO l'art. 10 comma 1 della Legge 27.03.92, n.257, che prevede a carico delle Regioni l'adozione di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto e che tali piani regionali devono prevedere, tra l'altro (comma 2 lett. L), il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per blocchi di appartamenti, e che, in conformità al comma 1 dell'art. 12 della suddetta legge, le ASP effettuino analisi del rivestimento dei suddetti edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali (attuale Agenzia del Territorio) e degli Enti Locali;

VISTO l'art. 12, comma 1, del D.P.R. 08.08.1994 (pubblicato in G.U. S. Gen. n. 251 del 26.10.94) "Atto di indirizzo e coordinamento per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", che indica le procedure del censimento, mentre al comma 2, dispone che il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per blocchi di appartamenti e che al comma 3, indica gli elementi informativi minimi da indicare, da parte dei proprietari di edifici pubblici;

VISTO il D.M. Sanità 06.09.1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della citata Legge 27/03/1992, n. 257;

VISTA la L.R. n. 14 del 27/04/2011 - Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto;

VISTO l'art. 15.5.1 dell'allegato "C" alla deliberazione della Giunta Regionale 17.06.2003, n.454, "Linee guida per la protezione dell'ambiente, decontaminazione – bonifica delle aree interessate, nonché smaltimento dei rifiuti, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di cui alla

delibera di G.R.n.9352 del 30.12.1996", e inoltre l'art. 15.8 dell'allegato C suddetto "censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto";

VISTO che la parte quarta del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO il Decreto Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 29.07.2004, n. 248;

CONSIDERATO che occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte d'inquinamento, e che tutti i materiali contenenti amianto (MCA), vanno bonificati nelle forme di legge, previa disposizione di apposito Piano di Lavoro per la rimozione, il trasporto, lo smaltimento dei materiali e la messa in sicurezza dell'intero sito, al fine della tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO che si ritiene necessario e urgente, il completamento del processo conoscitivo sulla diffusione dell'amianto nel territorio comunale, al fine di evitare la dispersione di fibre nocive per la salute pubblica e che, nessun termine è fissato dalla suddetta norma per la comunicazione posta in capo ai proprietari.

ORDINA

a tutti i proprietari e/o amministratori di immobili con copertura in lastre di cemento amianto, a tutti i proprietari e/o amministratori di beni immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, nonché ai titolari o legali rappresentanti di unità produttive o altro, di provvedere entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sindacale:

ad effettuare il censimento degli stessi mediante l'utilizzo di apposito modello disponibile presso l'Ufficio Tecnico del Comune, sito in Via Nazionale n.16, o scaricabile dal sito internet al seguente indirizzo: www.comune.santamariadelcedro.cs.it/,

Le schede, debitamente compilate dal proprietario, dall'amministratore o dal legale rappresentante dell'immobile vanno spedite a mezzo raccomandata al Comune di Santa Maria del Cedro, Via Nazionale n.16 - 87020 Santa Maria del Cedro (CS), oppure consegnate direttamente al Protocollo Generale dell'Ente, entro e non oltre il termine anzidetto. In seguito il Comune provvederà a trasmettere all'ASP di Cosenza tutte le schede pervenute, per il prosieguo dell'iter di competenza.

AVVERTE

che la presentazione della scheda, sostituisce la comunicazione prevista a carico dei proprietari degli immobili, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della citata Legge 27/03/1992, n. 257, del DPR 08/08/1994, art.12 - comma 2; per l'inosservanza di tale obbligo di informazione previsto dalla presente Ordinanza sindacale, è prevista la sanzione amministrativa da € 2.582,29 ad € 5.164,57, ai sensi della suddetta Legge 257/92, art. 15, comma 4.

AVVERTE INOLTRE CHE

qualora l'amianto presente nell'immobile, sia in condizioni di precario fissaggio, dovranno essere **tempestivamente** adottati i necessari provvedimenti per giungere a condizioni di stabile fissaggio e che in ogni modo, tutti i proprietari di immobili in cui è presente amianto, devono provvedere, in via **cautelativa**, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dal D.M. 06.06.1994, e precisamente:

1. attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;
2. una dettagliata valutazione del rischio sullo stato di conservazione delle parti in amianto,
3. le indicazioni sulle azioni che s'intendono adottare ed i relativi tempi;
4. il nome della figura designata con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;
5. il programma di manutenzione e controllo dei materiali contenenti amianto di cui al paragrafo 4 del D.M. 06.09.1994.

In particolare, la valutazione del rischio di cui sopra dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:

- a) integro non suscettibile di danneggiamento;
- b) integro suscettibile di danneggiamento;
- c) danneggiato.

Qualora dalla valutazione di cui sopra emerga che il materiale ricade nel caso **a)** non occorre attuare nessun intervento, mentre se ricade nel caso **b)** o **c)** è necessario un intervento di bonifica), nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del Piano di Lavoro da parte dell'ASP.

Chiunque, in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto in pessimo stato di conservazione, nel territorio del Comune di Santa Maria del Cedro (CS), può presentare segnalazione scritta al Comune sito in Via Nazionale n.16 – tel. 09855453 al quale possono essere richieste eventuali informazioni, nei giorni feriali, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

DISPONE

- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale, sul sito del Comune e a mezzo di manifesti murali, da affiggere presso i luoghi ed esercizi pubblici e sull'intero territorio comunale;
- che la presente Ordinanza diventi immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- la trasmissione della presente, all'ASP di Cosenza, all'ARPACAL di Cosenza, alla Polizia Municipale di questo Comune, al Comando Carabinieri e al Comando Corpo Forestale;
- che gli operatori della Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 06/05/2014



IL SINDACO
dott. Giuseppe Aulicino